

Il sottoscritto _____, consentendo il trattamento dei propri dati come previsto dal **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)- (G.U. n. 205 del 4-9-2018)**, dichiara di aver:

Preso visione
 Ottenuto il rilascio della copia conforme all'originale
 Ottenuto il rilascio della copia priva di valore legale
 Chiesto l'invio della copia digitale priva di valore legale

Padova, li / /

 Firma del richiedente o delegato (per esteso e leggibile)

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'esame dei documenti è gratuito. L'autocertificazione è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2012 con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge n. 183 del 12.11.2011 (così detta legge di stabilità 2012), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi la posizione agli effetti degli obblighi militari è sempre sostituito dalla dichiarazione (autocertificazione) di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione. Cosa vuol dire? I cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", e sono soggetti al pagamento delle spese di foto riproduzione e dell'imposta di bollo. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche nei rapporti con i privati OBBLIGATI ad accettarle: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445), non è soggetta all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del dichiarante.

Validità: I documenti che attestano stati non soggetti a variazione hanno validità illimitata. Ricorso al TAR: ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 241/90 avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio-rifiuto da parte dell'amministrazione (art. 25, comma 4, legge 241/90) è facoltà del richiedente di proporre ricorso al T.A.R. competente. Il ricorso al T.A.R. può essere proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso da parte dell'Amministrazione (silenzio – rifiuto di cui al comma dell'art.25 della legge n.241/90): L'interessato, entro lo stesso termine, può chiedere alla Commissione per l'accesso che sia riesaminata la determinazione amministrativa, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Altre informazioni utili:
 COMANDO FORZE OPERATIVE NORD
 Ufficio Documentale
 Caserma "O. Salomone", Prato della Valle, 64
 (Sportello Informazioni al pubblico, Prato della Valle, 65)
 35123 PADOVA

Telefono 049.820.3649
comfopnord@esercito.difesa.it
comfopnord@postacert.difesa.it

Lo Sportello è aperto:
 dal Lunedì al Giovedì
 dalle 09.30 alle 11.30
 il pomeriggio dalle 14.00 alle
 15.00 solo su appuntamento
 il Venerdì
 dalle 09.30 alle 11.30

RISERVATO ALL'UFFICIO

L'operatore _____